



COMUNE DI SANT'ANGELO ROMANO

Provincia di Roma

Piazza Santa Liberata, 2 – Sant'Angelo Romano Cap. 00010
Tel. 0774/300808 Fax 0774/420100 - Cod. Fisc. P. IVA 02146071002 – C.F.
86002210580

ORDINANZA AREA TECNICA

N. 3 DEL 15-02-2024
Numero del Reg. Gen. 16

Ufficio: AREA TECNICA

Oggetto:	Ordinanza di messa in pristino alle condizioni di cui alle autorizzazioni Comunali per Villa Ines
-----------------	--

L'anno duemilaventiquattro addì quindici del mese di febbraio, presso la Casa comunale nel proprio ufficio,

Premesso che con nota acquisita al prot. dell'Ente al n. 1640 del 12/02/2024 trasmessa dai Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Roma, venivano descritte le risultanze dell'attività ispettiva condotta nella giornata del 23/01/2024 presso la comunità alloggio denominata "VILLA INES", gestita dalla soc. SILMA s.r.l. il cui rappresentante legale [REDACTED] situata in Sant'Angelo Romano via Palombarese km 26,400:

considerato che da tale nota si evince quanto segue:

- sovrannumero di ospiti rispetto a quanto autorizzato (autorizzati 11 al piano terreno, presenti 13 posti letto e 12 ospiti, autorizzati 11 al piano primo, presenti 13 posti letto e 12 ospiti);
- al piano terra della struttura sono stati riscontrati due servizi igienici di cui uno veniva arbitrariamente utilizzato un servizio igienico come magazzino;
- al piano terra sono state rinvenute delle soluzioni di continuità al parquet del corridoio e, in un bagno di servizio, è stato trovato un armadio con la parte bassa marcescente;
- al piano secondo un locale spogliatoio veniva cambiato arbitrariamente d'uso in camera da letto;
- venivano riscontrate irregolarità in materia di antincendio;

Appurato che, la struttura denominata "VILLA INES", veniva autorizzata all'esercizio di una struttura socio-sanitaria di tipo comunità alloggio con:

- autorizzazione prot. 5492 del 17/10/2011 per una comunità alloggio al piano terra dell'edificio sito in via Palombarese km 26,400 ospitante un numero massimo di 11 persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti;
- autorizzazione prot. 4781 del 08/10/2013 per una comunità alloggio al piano primo dell'edificio sito in via Palombarese km 26,400 ospitante un numero massimo di 11 persone anziane autosufficienti o parzialmente autosufficienti;

Atteso che nelle sopra menzionate autorizzazione venivano definite la cause di revoca, tra cui abuso del titolare, l'inosservanza della sicurezza pubblica e inosservanza delle norme igienico sanitarie vigenti;

Considerato altresì che la parte urbanistico edilizia è legittimata con ultimo titolo edilizio DIA prot. n. 5191 del 30/10/2013;

Visto l'art. 12 comma 1 della L.R. 4 l/2003 riguardante "*Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali*", in combinato disposto con l'art. 13 comma 1 lettera a) delega la funzione di vigilanza sulle strutture ai comuni fatte salve le competenze delle aziende unità sanitarie locali in materia di vigilanza igienico-sanitaria;

Visto il Regolamento Regionale n. 2 del 18.01.2005 “Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41. Modalità e procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture che prestano servizi socioassistenziali” e in particolare l'art. 3 che dispone che “L'autorizzazione all'apertura ed al funzionamento delle strutture del presente regolamento e' obbligatoria per le strutture pubbliche e private indipendentemente dalla natura dei fini perseguiti, anche in caso di modifiche della struttura. Il rilascio dell'autorizzazione e' di competenza del comune nel cui territorio e' ubicata la struttura che offre il servizio.”

Vista la D.G.R del 23.12.2004 n.1305 “Autorizzazione all'apertura e al funzionamento delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale che prestano servizi socio-assistenziali”. Requisiti strutturali e organizzativi integrativi rispetto a i requisiti previsti dall'art.11 della L.R. n. 41/03”;

ORDINA

- l'immediata cessazione delle attività oltre il limite consentito ed il ripristino delle condizioni autorizzatorie entro 20 (venti) giorni dalla notifica del presente atto, decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato e comunque dopo l'eventuale sopralluogo dell'ufficio competente dell'ASL Roma 5;
- L'immediato ripristino delle condizioni urbanistico edilizie di cui alla DIA citata in premessa entro e non oltre entro 20 (venti) giorni dalla notifica del presente atto, decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato e comunque dopo l'eventuale sopralluogo dell'ufficio competente dell'ASL Roma 5;
- Ripristinare le condizioni di sicurezza in materia antincendio entro e non oltre entro 20 (venti) giorni dalla notifica del presente atto, decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando siano rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato e comunque dopo l'eventuale sopralluogo dell'ufficio competente dell'ASL Roma 5;

AVVISA

- 1) che in caso di prosecuzione dell'attività in violazione alla presente ordinanza verranno applicate le disposizioni sanzionatorie previste all'art. 21 comma 2 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e succ. mod. ed integr.;
- 2) che, ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, contro la presente ordinanza sono ammissibili ricorso al Tribunale Amministrativo del Lazio, entro 60 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato (DPR 24 Novembre 1971, n. 1199) entro 120 giorni decorrenti dalla data della notificazione o dalla piena conoscenza del provvedimento;
- 3) che la Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza;
- 4) che la presente costituisce notifica ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 L. 265/99.

DISPONE

che la presente ordinanza venga notificata ai trasgressori sopra indicati ovvero il Sig. XXXXXXXXXX in qualità di rappresentante legale della struttura denominata “Villa Ines” e sita in Sant'Angelo Romano via Palombarese km 26,400:

la trasmissione di copia della presente ordinanza:

- al Servizio di Igiene e Sanità della ASL Roma 5 e Carabinieri per la tutela della salute N.A.S. di Roma;

- Polizia locale del Comune di Sant'Angelo Romano per la verifica dell'avvenuta esecuzione del presente provvedimento unitamente o disgiuntamente al Servizio di Igiene e Sanità della ASL Roma 5.
- alla Associazione P.A.V.;

Si comunica inoltre che:

- il responsabile del procedimento relativo all'istruttoria in oggetto è l'Arch. Maria Cecilia Proietti;
- l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti relativi è l'ufficio SUAP dell'Area IV– del Comune di Sant'Angelo Romano (RM).

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DI AREA
PROIETTI MARIA CECILIA

Documento prodotto in originale informatico, firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.